Via Virginio Orsini n.21, Roma 00192 - tel.0632111235 - fax 063226741
Galleria San Babila n.4/a, Milano 20122 - tel.0240130371 - fax 0287152871
www.studiolegaledelre.it

GUIDA AL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI CONI 2026 E AL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Novità, adempimenti e responsabilità

Il nuovo Regolamento agenti sportivi CONI e il relativo Regolamento disciplinare ridisegnano l'esercizio della professione, con conseguenze concrete sui mandati, sulle collaborazioni internazionali e sull'organizzazione delle agenzie. Occorre verificare i modelli contrattuali, i requisiti di iscrizione, la copertura assicurativa e le scadenze formative, prestando particolare attenzione alla rappresentanza di più parti e ai rapporti con i minori.

Di seguito illustriamo le principali differenze rispetto al regolamento approvato nel 2021 e pubblicato nel 2022, nonché le sanzioni e le regole del nuovo procedimento disciplinare. I riferimenti indicati consentono di risalire alle singole disposizioni.

Quadro normativo e decorrenza

Il nuovo testo recepisce il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 e il decreto 2 dicembre 2025, n. 218. Le novità qui descritte sono quindi novità rispetto al precedente regolamento, anche quando attuano obblighi già introdotti da fonti sovraordinate. Il CONI dà conto dell'approvazione del nuovo regolamento nella riunione del 15 settembre 2026 e nella delibera n. 239 della stessa data.

L'art. 47 del nuovo RACONI collega l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale CONI; l'art. 45 del disciplinare ne prevede l'entrata in vigore contestuale. La data di approvazione non va quindi usata, da sola, per calcolare le scadenze: i termini collegati all'entrata in vigore decorrono dalla pubblicazione sul sito istituzionale CONI e sono pertanto riportati senza attribuire loro una scadenza di calendario.

Passaggio al nuovo sistema

Gli agenti e le società già iscritti sono inseriti di diritto nel nuovo Registro e devono integrare l'eventuale documentazione mancante entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Fino alla piena operatività del sistema informatico centrale, domande e comunicazioni seguono il canale transitorio presso la Federazione di riferimento, che cura l'istruttoria e trasmette gli esiti alla Commissione CONI. Non è dunque necessario attendere la piattaforma per adempiere agli obblighi (art. 47).

1 Le principali differenze sui rapporti professionali

La tabella distingue le modifiche sostanziali dalle regole già presenti nel testo precedente. Per "precedente" si intende esclusivamente il Regolamento agenti sportivi CONI deliberato il 18 novembre 2021 e pubblicato l'11 febbraio 2022.

Materia	Regolamento precedente	RACONI 2026
Ambito di applicazione	Incentrato sulle prestazioni professionistiche e sulle Federazioni professionistiche; estensione agli altri settori previa delibera CONI (artt. 1 e 25).	Riferimento al lavoro sportivo, anche dilettantistico, e al sistema paralimpico; include società e associazioni sportive (artt. 1–3).

Materia	Regolamento precedente	RACONI 2026
Mandato plurimo	Ammesso per una o più parti, con consenso scritto di tutte (art. 21).	Massimo due parti nello stesso affare: lavoratore sportivo e una società. Dichiarazione e consenso di entrambe; integrazione se i mandati non sono contestuali (art. 6).
Durata ed esclusiva	Massimo due anni, riduzione del termine eccedente, escluso rinnovo tacito; ammessa esclusiva (art. 21).	Conferma le regole di durata e rinnovo. In assenza di clausola di esclusiva, il mandato è non esclusivo (art. 7).
Conflitti e validità	Annullabilità dei mandati conclusi in violazione dei conflitti indicati dall'art. 18, commi 4 e 5. Nullità per difetto di iscrizione (art. 21).	Nullità del mandato concluso in incompatibilità o conflitto di interessi, oltre che in difetto di iscrizione. Regola specifica per le situazioni sopravvenute (art. 7, comma 5).
Deposito e modelli	Deposito federale entro 20 giorni a pena di inefficacia, con modelli federali; deposito anche delle vicende successive (art. 21).	Conferma i 20 giorni; espressa inefficacia anche per il mancato deposito degli atti successivi. Modello generato dal sistema centrale, integrabile dalle parti (art. 7).
Lingua del mandato	Italiano o lingua UE; in quest'ultimo caso, traduzione giurata (art. 21).	Italiano o lingua UE; deposito di un originale italiano con espressa prevalenza interpretativa. Ulteriore tutela linguistica per i minori (artt. 7 e 44).
Compenso	Disciplina delegata alle Federazioni, con facoltà di prevedere limiti massimi percentuali (art. 21).	Disciplina generale del compenso forfettario o percentuale e pagamento tracciabile. Nel nuovo testo non è stabilito un tetto numerico generale (art. 8).

Impatto pratico: la doppia assistenza richiede una verifica preventiva dell'identità delle parti e del consenso documentato. Non è più sufficiente richiamare genericamente la possibilità di un mandato plurimo.

2 Iscrizione e obblighi organizzativi a confronto

Materia	Regolamento precedente	RACONI 2026
Iscrizione e rinnovo	Iscrizione federale preliminare, poi domanda al CONI; termini di 20 e 30 giorni. Rinnovo nazionale entro il 31 dicembre (artt. 5–6).	Domanda centrale, attestazione federale entro 20 giorni e decisione CONI nei successivi 20. Rinnovo da depositare entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza (artt. 29–32).
Aggiornamento	Obbligo già previsto; monte ore rimesso alla delibera federale (art. 17, comma 4).	Minimo 20 ore per anno o frazione, da assolvere entro il 1° novembre; certificati sulla piattaforma, esoneri e recupero specificamente regolati (art. 9).
Assicurazione	Polizza RC professionale e informazione al cliente già obbligatorie; massimale determinato annualmente dal CONI (artt. 4 e 10).	Precisati requisiti della polizza, non opponibilità della franchigia al danneggiato, comunicazione scritta preventiva e variazioni entro 5 giorni lavorativi; controlli e regolarizzazione (art. 10).

Materia	Regolamento precedente	RACONI 2026
Incompatibilità	Divieti per amministratori o dipendenti pubblici e per vari rapporti nel settore sportivo; regola semestrale e fine stagione per gli atleti (art. 18).	Elenco più articolato: anche partecipate pubbliche, cariche o incarichi pubblici, rappresentanza politica o sindacale e lavoratori sportivi; conferme e precisazioni sui periodi successivi alla cessazione (art. 5).
Società di agenti	Maggioranza agli agenti e gestione affidata ad abilitati; divieto di partecipazioni multiple per i soci agenti; possibile attribuzione di limitati poteri amministrativi ai non iscritti (art. 19).	Sezione autonoma, poteri di rappresentanza e gestione esclusivamente a iscritti, divieto di partecipazioni multiple riferito ai soci; requisiti anche per i soci persone giuridiche e per la sede (art. 30).
Trasparenza economica	Comunicazione annuale dei corrispettivi alla Federazione, con pubblicazione entro il 31 marzo successivo (art. 25).	Comunicazione entro il 31 dicembre al CONI, CIP e Federazione via sistema centrale, con dati bancari e per mandato; invio anche al Dipartimento per lo sport da società e associazioni (art. 35).
Abusivismo	Annotazione da 1 mese a 2 anni per attività senza iscrizione (art. 21, comma 6).	Annotazione da 3 a 36 mesi e segnalazione all'autorità giudiziaria; divieto anche di attività indiretta o per interposta persona (artt. 24–25).

Il nuovo testo non riproduce gli importi fissi di bollo e diritti contenuti negli artt. 5 e 6 del precedente regolamento: occorre applicare gli importi stabiliti dal CONI per il periodo e per la pratica interessati. Anche il massimale assicurativo va verificato sulla pertinente determinazione annuale.

3 Mandati, compensi e tutela dei minori

Rappresentanza di due parti e conflitti

Il nuovo art. 6 consente di assistere, nel medesimo affare, soltanto il lavoratore sportivo e una società. Non è consentita, secondo questa disciplina, la rappresentanza di tre parti né quella delle sole due società coinvolte nel trasferimento. La seconda parte assistita deve essere dichiarata in ciascun mandato e tutte e due le parti devono consentire. Se il secondo mandato è successivo, occorre un atto integrativo del primo, perfezionato contestualmente al secondo e ad esso allegato.

Il consenso non sana i conflitti vietati in assoluto: restano proibiti interessi esterni al mandato nelle imprese del settore, partecipazioni ai diritti economici del trasferimento, utilità per acquisire o sottrarre mandati e trattative con enti nei quali coniuge, parenti o affini entro il secondo grado abbiano le posizioni indicate dalla norma. I divieti familiari e la tutela contro le cointeressenze nei trasferimenti erano già presenti, almeno in parte, nel precedente art. 18.

L'art. 7, comma 5, rende nullo il mandato stipulato in una situazione originaria di incompatibilità o conflitto. Per una situazione sopravvenuta prevede invece la cessazione degli effetti al termine della stagione in corso. Questa previsione sugli effetti contrattuali va coordinata con i divieti di esercizio e con l'eventuale cancellazione: non equivale a un'autorizzazione generale a continuare ad operare in conflitto fino alla fine della stagione.

Forma, deposito e pagamenti

Restano centrali forma scritta, elementi essenziali del contratto e deposito entro 20 giorni. Sono soggetti al medesimo termine e alla sanzione dell'inefficacia anche risoluzione, recesso, modifica e variazione del mandato. Il

mancato versamento dei diritti di segreteria segue una disciplina distinta: richiesta di regolarizzazione entro 15 giorni e, in difetto, recupero forzoso e procedimento disciplinare (art. 7, commi 6–9).

Il compenso è concordato a forfait o in percentuale sul valore dell'affare, in caso di trasferimento, oppure sulla retribuzione lorda complessiva risultante dal contratto di lavoro concluso con l'assistenza dell'agente. Deve essere pagato con mezzi tracciabili dai mandanti. Dopo la conclusione del contratto di lavoro, il lavoratore può autorizzare il datore a pagare per suo conto. È opportuno documentare per iscritto questa autorizzazione. L'assenza di un tetto numerico nel RACONI non esclude la verifica delle ulteriori regole applicabili alla singola operazione (art. 8).

Assistenza ai minori

Gli artt. 43–44 introducono nel RACONI una disciplina espressa, mentre il precedente art. 21 demandava la materia alle Federazioni, già richiedendo la firma del rappresentante legale. L'assistenza è consentita dal compimento dei 14 anni; il mandato richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione di un esercente la responsabilità genitoriale o della tutela o curatela legale. Dal minore non sono dovuti pagamenti, utilità o benefici; resta ammessa la remunerazione da parte dei predetti soggetti adulti. Il mandato deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore. Queste regole impongono controlli su età, firmatario, lingue e provenienza del pagamento.

4 Agenti esteri e collaborazioni internazionali

La distinzione fra stabilimento, libera prestazione temporanea e domiciliazione diventa essenziale. Il possesso di una licenza estera, da solo, non dimostra la possibilità di operare in Italia secondo una qualsiasi delle tre modalità.

Stabilimento e riconoscimento delle qualifiche

Gli artt. 19–21 disciplinano le qualifiche conseguite nell'UE, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, nei casi soggettivi previsti dal testo, compresi i cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno in uno Stato membro. L'attività stabile richiede il riconoscimento della qualifica ed eventualmente una misura compensativa. Le qualifiche equipollenti e quelle soggette a compensazione sono demandate alla relativa tabella e a un separato regolamento CONI.

Per la domanda di misure compensative sono richiesti, fra l'altro, residenza o sede nell'area indicata, abilitazione attuale ed esercizio effettivo per almeno un anno nei dieci precedenti; la valutazione deve intervenire entro quattro mesi dalla domanda o dall'integrazione. L'art. 21 individua una prova generale esclusivamente orale, a scelta in italiano, inglese, francese o spagnolo. Il precedente testo contemplava anche il tirocinio di adattamento nella definizione della misura compensativa (art. 2).

Il nuovo art. 29, comma 9, consente allo stabilito, dopo tre anni di iscrizione e di esercizio effettivo e regolare in Italia, con formazione in regola e almeno cinque incarichi annui per tre anni consecutivi nella medesima Federazione, di chiedere il passaggio alla sezione agenti sportivi senza esame. Non si tratta di un passaggio automatico.

Prestazione temporanea e occasionale

L'art. 22 prevede un regime espresso per i soggetti qualificati nell'area UE/SEE/Svizzera ricompresi nella disposizione. È ammesso un solo mandato per anno solare, di durata massima annuale, previa dichiarazione dell'attività, del periodo e dei soggetti interessati. Occorrono i requisiti di residenza o sede, abilitazione ed esperienza richiesti, nonché polizza conforme e documentazione prescritta. Il limite annuale rende necessario verificare gli incarichi già assunti in Italia.

Domiciliazione extraeuropea

L'art. 23 riserva la domiciliazione ai cittadini e alle società di Stati diversi da UE/SEE/Svizzera alle condizioni indicate. Occorrono abilitazione da almeno un anno, iscrizione nel registro estero e almeno due mandati effettivamente eseguiti all'estero nell'ultimo anno, oltre alla domiciliazione presso un agente iscritto. È vietato utilizzare questo regime avendo domicilio, residenza o sede in Italia, San Marino o Città del Vaticano.

Le differenze più rilevanti rispetto al precedente art. 23 sono la validità trimestrale dell'iscrizione, rinnovabile una sola volta nell'anno solare, e il pagamento diretto, da parte del mandante, delle rispettive quote a domiciliato e domiciliatario. Prima l'iscrizione aveva validità annuale e il domiciliatario incassava anche la quota del domiciliato. Il nuovo testo pone in capo al mandante gli adempimenti di sostituzione d'imposta sul pagamento al domiciliato, nei termini della disposizione.

I due agenti agiscono congiuntamente e rispondono in solido degli atti eseguiti nel mandato. Il domiciliatario verifica i requisiti per tutta la collaborazione e, prima dell'accordo, la polizza del domiciliato; comunica le variazioni e la propria eventuale cancellazione, che fa cessare automaticamente la domiciliazione. Gli accordi esistenti richiedono quindi una verifica di durata, incassi, riparto dei compensi e controlli (artt. 10 e 23).

5 Formazione, assicurazione e struttura delle agenzie

Aggiornamento professionale e copertura RC

L'art. 9 stabilisce almeno 20 ore di formazione per anno solare o frazione di iscrizione, da completare entro il 1° novembre. Sono riconosciute le attività organizzate o accreditate dai soggetti indicati nella norma, compreso l'e-learning con verifica della partecipazione. L'agente carica i certificati nel sistema; la Federazione tiene il registro formativo. Non si può qualificare come automaticamente valido qualsiasi corso seguito presso un altro ordine professionale: le equivalenze dipendono dai criteri CONI.

L'istanza documentata di esonero va presentata entro il 1° settembre. Sono contemplati impedimenti per malattia o infortunio superiori a sei mesi, maternità, paternità o congedo parentale superiori a tre mesi, determinati titoli universitari e altre circostanze valutate dalla Federazione. L'esonero richiede un provvedimento; non opera per semplice autodichiarazione. La cessazione e successiva reiscrizione non cancellano il debito formativo precedente: l'art. 9, comma 9, consente il recupero entro 90 giorni dalla nuova domanda.

L'art. 10 conferma la polizza professionale ma ne precisa requisiti e controlli. Gli estremi vanno comunicati per iscritto prima del mandato; le variazioni che incidono su copertura o massimale entro 5 giorni lavorativi. Il massimale è determinato annualmente dal CONI e pubblicato entro il 31 ottobre. I controlli a campione sono almeno semestrali; se la copertura non è conforme, viene assegnato un termine perentorio di 15 giorni per regolarizzare, con cancellazione e procedimento disciplinare in difetto.

Società di agenti e rinnovi

La maggioranza assoluta delle quote deve appartenere ad agenti o stabiliti iscritti. Rappresentanza legale e gestione sono riservate esclusivamente a questi ultimi. Il divieto di partecipazioni dirette o mediate in altre società di agenti è riferito ai soci; per una persona giuridica socia di minoranza è prescritto anche un oggetto sociale conforme. La sede deve rispettare i criteri territoriali dell'art. 30. Ai non agenti restano sole mansioni amministrative di collaborazione, ferme le eccezioni di legge.

Sono richiesti documenti societari più articolati, incluso l'elenco dei dipendenti e collaboratori. Iscrizione e rinnovo della società dipendono dall'agente socio munito di rappresentanza che presenta la domanda. Le variazioni rilevanti devono essere comunicate entro 20 giorni. Il rinnovo di agenti e società va richiesto entro il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale, anziché attendere il 31 dicembre (artt. 29–32).

Accesso alla professione e governance

Restano l'esame generale CONI e quello speciale federale, il percorso formativo di almeno 80 ore o il tirocinio semestrale e la validità biennale della prova generale per accedere alla speciale. Sono precisati frequenza minima dell'80%, esoneri formativi motivati, qualifica formale di tutor e limite di tre tirocinanti contemporanei. Le sessioni ordinarie sono aprile e ottobre per la prova generale, giugno e dicembre per la speciale (artt. 11–18).

La Commissione CONI passa da cinque a otto membri e include apporti del sistema paralimpico e delle categorie. Sono disciplinati riconoscimento biennale delle associazioni maggiormente rappresentative e Tavolo consultivo di cinque componenti. È espressamente compatibile l'iscrizione all'albo degli avvocati con quella al Registro, ricorrendone i presupposti; restano salve le competenze legali riservate, senza esonero automatico dall'abilitazione di agente (artt. 3 e 39–42).

Sul piano della trasparenza, chi tratta con l'agente deve verificarne i titoli. Nel contratto di prestazione sportiva va indicato se è intervenuto un agente o una società di agenti, con i relativi dati fiscali. La cancellazione va comunicata senza indugio alla Federazione e agli altri interessati; il tutor deve comunicare l'interruzione del tirocinio (artt. 34–37).

6 Il nuovo disciplinare e le sanzioni generali

Il disciplinare si applica ad agenti, stabiliti, domiciliati, domiciliatari, prestatori temporanei, società nei limiti dell'art. 10 e soggetti che esercitano abusivamente. La responsabilità è personale e autonoma da quella civile e penale. Cancellazione, mancato rinnovo e cessazione dell'attività non eliminano la responsabilità per i fatti commessi durante l'iscrizione né arrestano i procedimenti già avviati (artt. 2–4).

Le sanzioni tipiche sono censura, sanzione pecuniaria da € 250 a € 10.000, sospensione da 3 a 36 mesi e annotazione da 3 a 36 mesi per l'esercizio senza iscrizione. La tabella indica le fasce ordinarie dell'art. 6, prima della valutazione delle circostanze e delle altre regole di graduazione.

Violazione	Sanzione prevista dal disciplinare
Mandato sportivo Art. 6, comma 6, lett. a	Censura; possibile sanzione pecuniaria da € 500 a € 2.500. Restano distinte nullità e inefficacia del contratto.
Incompatibilità e conflitti Art. 6, comma 6, lett. b	Sospensione e possibile sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 10.000. Per violazioni formali o omessa dichiarazione relative al conflitto superabile, sospensione non oltre 12 mesi. Per i divieti dell'art. 6, commi 3–6, RACONI: 12–36 mesi e € 5.000–10.000.
Doveri professionali e regola residuale Art. 6, comma 6, lett. c e g	Censura oppure sospensione; possibile sanzione pecuniaria di € 250–2.500 con censura, oppure € 2.501–10.000 con sospensione.
Compensi Art. 6, comma 6, lett. d	Sospensione e possibile sanzione pecuniaria da € 2.501 a € 10.000.
Organizzazione in società Art. 6, comma 6, lett. e	Censura oppure sospensione; possibile sanzione pecuniaria di € 250–2.500 con censura, oppure € 2.501–10.000 con sospensione.
Tutela dei minori Art. 6, comma 6, lett. f	Sospensione e possibile sanzione pecuniaria da € 2.501 a € 10.000. Violazione linguistica: non oltre 6 mesi. Violazione delle regole sulla firma del rappresentante o sui pagamenti dal minore: 18–36 mesi e € 5.000–10.000.

Violazione	Sanzione prevista dal disciplinare
Attività durante sospensione o misura inibitoria Art. 6, comma 8	Autonomo illecito: sospensione da 6 a 36 mesi e sanzione pecuniaria da € 2.501 a € 10.000, anche per attività indiretta o per interposta persona.

La sospensione vieta nuovi mandati e qualsiasi atto riservato, anche tramite altri agenti o società, e sospende l'accordo di domiciliazione del domiciliatario. Non travolge di per sé i mandati già in essere; restano salvi i compensi maturati per attività lecita precedente. La sospensione definitiva comporta la cancellazione, con nuova domanda non prima della sua scadenza. È inoltre prevista la possibile misura accessoria del divieto di essere domiciliatario per non oltre 36 mesi (art. 6).

7 Assicurazione, formazione e responsabilità condivise

Violazione	Conseguenze principali
Polizza omessa o non rinnovata Art. 8	Sospensione 3–12 mesi e € 500–5.000; nei casi particolarmente gravi sospensione fino a 36 mesi. Restano i possibili effetti sulla cancellazione.
Attestazione non conforme o mancata informazione assicurativa Art. 8	Censura oppure sanzione pecuniaria € 250–2.000, secondo gravità e pregiudizio.
Attestazioni assicurative non veritiere Art. 8	Sospensione 12–36 mesi e € 2.500–10.000; eventuale trasmissione all'autorità giudiziaria.
Debito formativo inferiore al 50 per cento Art. 9	Censura oppure € 250–1.000. Se manca almeno il 50 per cento delle ore, o l'inadempimento è totale: € 500–2.500.
Inadempimento formativo consecutivo Art. 9	Due annualità: sospensione 3–12 mesi, con possibile € 500–2.500; tre o più: sospensione 12–36 mesi. Non occorrono precedenti sanzioni definitive per computare le annualità.
Falsità o simulazione della frequenza Art. 9	Sospensione 12–36 mesi e € 2.500–10.000; eventuale trasmissione all'autorità giudiziaria.
Omissioni del domiciliatario Art. 11	Censura oppure, nei casi gravi o reiterati, sospensione 3–12 mesi; in entrambi i casi possibile € 500–5.000. Resta la solidarietà per gli atti eseguiti nel mandato.

Anche l'omesso caricamento dei certificati formativi è qualificato come illecito autonomo dall'art. 9, comma 1, lett. b: frequentare il corso senza documentarlo non assicura la regolarità della posizione. Il debito formativo può ostare alla reiscrizione e al rinnovo, oltre a produrre conseguenze disciplinari.

Società di agenti

La sanzione colpisce l'agente autore della condotta. La società risponde in solido della sanzione pecuniaria se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri e nel suo interesse o vantaggio. La sospensione del socio rappresentante impedisce alla società di agire, salvo che disponga di un altro socio rappresentante regolarmente iscritto e non sospeso. La società riceve l'incolpazione e può difendersi; restano salvi i contratti in essere e i compensi già lecitamente maturati (art. 10).

Graduazione, recidiva e cumulo

Si valutano gravità, colpa o dolo, danno, vantaggio e condotta successiva. Le attenuanti consentono una riduzione fino a un terzo, le aggravanti un aumento fino alla metà; per fatto particolarmente tenue e occasionale è possibile la sola censura motivata. La recidiva specifica nel quinquennio comporta l'aumento di un terzo nel minimo e nel massimo; quella generica rileva nella graduazione. Per condotte riconducibili a un medesimo disegno opera la sanzione più grave aumentata fino alla metà; negli altri casi si cumulano le sanzioni pecuniarie e la sospensione complessiva non supera 36 mesi (artt. 7, 12–13).

8 Come si svolge il procedimento disciplinare

Competenza e garanzie

Il primo grado spetta alla Commissione agenti della Federazione nel cui ambito sono avvenuti i fatti; il secondo grado alla Commissione CONI. Per fatti non riferibili a una sola Federazione o attività in più Federazioni vale il criterio della prima ricezione della notizia di illecito, con informazione agli altri organismi e divieto di duplicazione per gli stessi fatti. Restano le competenze della giustizia federale per tesserati e affiliati (artt. 16–18 e 40).

L'istruttore non fa parte del collegio giudicante. L'interessato può difendersi personalmente o con avvocato munito di procura, accedere agli atti e ottenerne copia. La mancata costituzione non vale come ammissione dei fatti. Le comunicazioni inviate ai recapiti del Registro sono valide: è essenziale mantenerli aggiornati (artt. 17 e 19–22, 26).

Fase	Regola e termine
Segnalazione e istruttoria Artt. 23–24	Notizia tramite esposto o segnalazione; le anonime circostanziate possono originare verifiche d'ufficio. Memorie e documenti entro 15 giorni dalla trasmissione del provvedimento di avvio. Istruttoria entro 60 giorni dalla nomina, prorogabile una sola volta di altri 60.
Esito preliminare Artt. 24–25	Non luogo a provvedimento disciplinare oppure capo di incolpazione con fatti, norme e fonti di prova. Tra comunicazione e udienza almeno 30 giorni; termine difensivo fissato non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza.
Udienza e prove Artt. 26 e 28	Possibili audizione personale, documenti, dichiarazioni e periti. L'incolpato ha diritto di parlare per ultimo. Rinvii solo nei casi e nei limiti previsti; prove d'ufficio nei limiti stabiliti dal testo.
Decisione Art. 29	Deposito della decisione motivata entro 20 giorni dall'udienza, elevabili a non oltre 60 con dichiarazione all'udienza. La decisione è esecutiva dal deposito.

Applicazione concordata della sanzione

Prima dell'udienza l'incolpato può concordare la sanzione con l'istruttore, con riduzione non superiore a un terzo. L'accordo comporta ammissione dei fatti, rinuncia alle eccezioni e richieste istruttorie già formulate e controllo del collegio; se approvato, definisce il procedimento con decisione non impugnabile. È escluso, fra l'altro, per recidiva, violazioni sui minori, determinate falsità o frodi formative e abuso della fiducia o raggiri. L'accordo respinto non è rinnovabile né utilizzabile per decidere il merito (art. 27).

Prescrizione e durata

L'azione va esercitata mediante incolpazione entro tre anni dal fatto o dalla cessazione della condotta permanente o reiterata. Gli atti interruttivi fanno decorrere un nuovo termine, con limite complessivo quinquennale dalla commissione, salva la sospensione prevista. Dopo l'incolpazione, il primo grado deve

concludersi entro sei mesi; l'appello entro ulteriori sei mesi dal ricorso, salvo sospensione. Non ogni termine è automaticamente perentorio: vale il criterio espresso dall'art. 3, comma 4 (artt. 3 e 15).

9 Misure cautelari, ricorsi e abusivismo

Tutela cautelare

Per fatti particolarmente gravi, occorrono congiuntamente gravi e concordanti indizi e un pericolo concreto e attuale di ulteriori violazioni o di pregiudizi gravi e difficilmente reversibili. Sono possibili sospensione cautelare, blocco dei nuovi depositi, divieto temporaneo di attività in Italia e obbligo di depositare documenti o garanzie per i mandanti (art. 30).

Il contraddittorio può essere anticipato o, in caso di urgenza, successivo: il provvedimento presidenziale urgente richiede audizione entro tre giorni e conferma collegiale entro dieci, altrimenti perde efficacia. Le memorie successive alla notifica vanno presentate entro 15 giorni, con pronuncia nei successivi dieci; la mancata pronuncia sospende automaticamente gli effetti fino alla decisione. Il reclamo contro la conferma federale va proposto al CONI entro sette giorni. Per le misure CONI non è previsto reclamo autonomo, ma deduzione dei vizi con l'impugnazione del merito (art. 31).

Prima dell'incolpazione la misura segue il limite dell'istruttoria; nel corso del procedimento dura al massimo 90 giorni, prorogabili una volta per altri 60. Cessa nei casi espressamente previsti e il periodo di sospensione cautelare sofferto si computa sulla sospensione finale (art. 32).

Termini delle impugnazioni

Provvedimento	Rimedio e termine
Decisione federale di primo grado	Ricorso alla Commissione CONI entro 15 giorni dal deposito, a pena di inammissibilità. Nessuna sospensione automatica; occorre specifica istanza. Nuovi documenti e prove ammessi soltanto nelle ipotesi previste (artt. 33–36).
Decisione disciplinare CONI	Ricorso al Collegio di Garanzia entro 30 giorni dalla pubblicazione, per violazione di diritto o omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo controverso. Non costituisce un nuovo giudizio generale sui fatti e non sospende automaticamente l'esecuzione (art. 37).
Cancellazione dal Registro	Resta il ricorso al Collegio di Garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, secondo l'art. 33, comma 4, RACONI; distinta decorrenza rispetto al ricorso disciplinare (art. 37, comma 7, disciplinare).

Annotazione per esercizio senza iscrizione

L'annotazione impedisce l'iscrizione per 3–36 mesi e comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi dell'art. 348 c.p. La procedura federale prevede apertura del fascicolo entro dieci giorni dalla segnalazione, informazione nei dieci successivi, 15 giorni per chiarimenti e decisione entro 15 giorni dalla scadenza dei termini difensivi, con le specifiche regole sull'eventuale audizione. Per la prima violazione la durata non supera 12 mesi; per ogni ulteriore violazione rilevata nella medesima segnalazione si aggiungono sei mesi, fino a 36. I fatti anteriori all'iscrizione e l'attività dell'iscritto in una Federazione per cui non è abilitato seguono il procedimento ordinario (artt. 38–39).

10 Adempimenti e indicazioni operative

Quando	Che cosa verificare o fare
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore	Integrare l'eventuale documentazione mancante per agenti e società già iscritti; individuare il canale effettivamente operativo (art. 47 RACONI).
Prima di nuovi incarichi	Verificare iscrizione, ambito federale, incompatibilità, conflitti, parti assistite e consenso; comunicare per iscritto i dati della polizza; controllare le regole per i minori (artt. 5–7, 10 e 44).
Entro 20 giorni	Depositare mandato e atti successivi soggetti a deposito; comunicare le variazioni rilevanti di agenti e società (artt. 7, 29 e 30).
Entro 5 giorni lavorativi	Comunicare al cliente le variazioni che incidono su copertura assicurativa o massimale (art. 10).
Entro il 1° settembre e il 1° novembre	Presentare l'eventuale istanza documentata di esonero entro il 1° settembre; completare l'aggiornamento entro il 1° novembre (art. 9).
Entro il sessantesimo giorno prima della scadenza	Depositare la domanda di rinnovo dell'agente e della società, verificando formazione, polizza, requisiti e importi dovuti (artt. 31–32).
Entro il 31 dicembre	Società, associazioni e lavoratori comunicano pagamenti per mandato, modalità, banca e Paese a CONI, CIP e Federazione. Società e associazioni inviano i dati anche al Dipartimento per lo sport (art. 35).

Per le sanzioni pecuniarie, l'istanza di rateizzazione va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e può riguardare un periodo massimo di dodici mesi. Il mancato pagamento, o il mancato pagamento di due rate consecutive, espone alla sospensione fino all'adempimento, previa diffida con almeno 15 giorni di termine. Le sanzioni definitive, eccettuata la censura, sono pubblicate nel Registro nei limiti temporali previsti (art. 14 disciplinare).

I procedimenti disciplinari e di annotazione già avviati proseguono con le regole precedenti. Per violazioni anteriori all'entrata in vigore si applica il regime previgente, salvo che quello nuovo risulti in concreto più favorevole. Il disciplinare prevede sei mesi per costituire le Commissioni federali e la permanenza della precedente Commissione CONI fino alla nomina della nuova (art. 44).

Consigliamo di avviare la revisione dei mandati, degli accordi di domiciliazione e degli assetti delle società, conservando prova di consensi, depositi, coperture, formazione e pagamenti. Per i rapporti già in corso occorre una verifica individuale: la nuova disciplina transitoria non impone, per il solo cambio del modello contrattuale, la risottoscrizione indistinta di tutti i mandati.

Lo Studio resta a disposizione per verificare le singole posizioni e predisporre gli adeguamenti necessari: info@studiolegaledelre.it – tel. 06 3211 1235 (Roma) – tel. 02 4013 0371 (Milano).

Studio Legale Del Re

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Per l'applicazione delle disposizioni ai singoli casi è necessaria una valutazione specifica. Edizione: novembre 2026.